

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2200/05 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1871/05 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
staccata di Catania – Sezione I - nelle persone dei magistrati

Dr. Rosalia Messina – Presidente rel. est.

Dr. Maria Stella Boscarino - componente

Dr. Salvatore Gatto Costantino - componente

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso elettorale n. 1871/2005 R.G., proposto da ***, rappresentato e difeso
dall'avv. Fabio Lo Presti, domiciliatario;

CONTRO

il COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco in carica, non costituito in
giudizio;

e nei confronti

dell'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE per le elezioni del Sindaco, del
Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali del Comune di Catania,
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
domiciliataria;

di ***, controinteressato e ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dall'avv.

Dario Sammartino, domiciliatario;

di ***, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Toullier, domiciliatario, e dall'avv.

Giuseppe Riccardo ***;

per l'annullamento

delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della II circoscrizione del
Comune di Catania e della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere

circostrizionale, contenuta nel verbale 16/6/2005 dell'Ufficio elettorale centrale, nella parte in cui non proclama eletto il ricorrente candidato per la lista "Forza Italia".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione della difesa erariale e dei controinteressati;

Visto il ricorso incidentale proposto da *** Orazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott. Rosalia Messina;

Uditi, alla udienza pubblica del 23/11/2005, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Deve preliminarmente estromettersi dal giudizio, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, l'intimato Ufficio elettorale, non avendo gli organi straordinari preposti alla proclamazione degli eletti veste di parti necessarie del giudizio elettorale, atteso che essi non sono portatori di alcun interesse proprio alla difesa dell'esito del procedimento elettorale, mentre parte pubblica necessaria è l'ente territoriale a cui si riferisce l'elezione e che si appropria del relativo risultato (v., per tutte, C.g.a., n. 28 del 27/1/2005).

Il ricorso in epigrafe è inammissibile.

Non è stato depositato, neppure fuori termine, l'originale del ricorso notificato con relativo decreto presidenziale, come imposto dall'art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1960, di seguito riportato nella parte di interesse:

“Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli

eletti. Il Presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale).

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio”.

I controinteressati si sono costituiti in giudizio.

Il Comune di Catania ha effettuato depositi fuori termine, che sono stati chiusi in busta dalla Segreteria; alla odierna pubblica udienza non è stata consentita dalla difesa della parte ricorrente l'apertura della busta.

Né è dato sapere se il ricorso sia stato notificato, come pure sarebbe stato necessario, alla seconda Circostrizione di detto Comune.

Ciò impone una declaratoria di inammissibilità (cfr., in termini: T.a.r. Catania, I, n. 1496/2000; *Idem*, n. 1613/1996, ed ivi ulteriore ragguaglio giurisprudenziale; C.g.a., n. 119/1996).

L'inammissibilità del ricorso principale fa venir meno ogni interesse del controinteressato Orazio *** alla pronuncia sulle pretese azionate con ricorso incidentale.

Le spese, liquidate in favore dei controinteressati come da dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) – previa estromissione dell'intimato Ufficio elettorale, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per le ragioni espresse in motivazione.

Pone le spese di giudizio a carico della parte ricorrente, liquidandole nella misura complessiva e forfettaria di euro 1.200,00 (milleduecento/00) in ragione di euro 600,00 (seicento/00) per ciascuno dei due controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria del Tribunale di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Catania ed al Prefetto di Catania perché provvedano agli adempimenti prescritti dall'art. 2 L. 23 dicembre 1996, n. 1147.

Così deciso nella camera di consiglio del 23/11/2005.

_____ Presidente rel. est.

Depositata in Segreteria il